

§. 29.

Disposizioni a riguardo degli uffiziali e marinari naviganti a parte del bastimento.

Gli uffiziali e marinari naviganti a parte del bastimento o del nolo, non potranno pretendere alcuna compensazione di danni sotto qualunque titolo o ragione, perchè si sono sottoposti a correre la buona e mala sorte, e tutti gli eventi del bastimento; ma ciò, allorquando il ritardo o prolungazione, la rottura di viaggio o disarmamento, la vendita o alienazione sopravvenisse per forza di principe, interdizione di commercio, dichiarazione di guerra, pericolo di navigazione, timore di corsari, ovvero per fortuito o qualunque altro accidente in cui non concorresse fatto o colpa de' proprietarj, capitani, o caricatori.

§. 30.

Avranno il regresso de' danni, contra quelli che li avessero inferiti.

I proprietarj e capitani rifonderanno i danni e cambj a detti uffiziali e marinari, se il ritardo, prolungazione, rottura del viaggio, o disarmamento ecc., succedesse per loro colpa o fatto.

§. 31.

Disposizioni in caso della perdita totale del bastimento.

In caso di presa o naufragio del bastimento con perdita totale del bastimento e del carico, gli uffiziali